



DELIBERAZIONE

n. 1389

del 12-8-2021

O G G E T T O

Ordinanza decisoria del 07.07.2021 del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro resa tra la sigg.ra K.B. e l'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento civile R.G. n. 481/2021.
Presenza d'atto ed esecuzione.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1622

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

In data 08.07.2021 è stata pubblicata l'ordinanza decisoria del 07.07.2021 del Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro (corretta ai sensi dell'art. 288 c.p.c. per effetto del decreto del Giudice del Lavoro in data 21.07.2021), pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. a conclusione del procedimento sommario di cognizione RG n. 481/2021 avviato nei confronti dell'Azienda dalla sig.ra K.B., cittadina extracomunitaria convivente e materialmente a carico di cittadino italiano, al fine di far accertare il carattere discriminatorio del diniego di rinnovo di iscrizione gratuita al SSN disposto dall'ULSS n. 8 in applicazione della DGRV n. 753/2019 (*“Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”*), e di ottenere, anche con pronuncia ex art. 700 c.p.c., l'iscrizione a titolo gratuito al SSN e il rinnovo della tessera sanitaria con effetto retroattivo alla data di scadenza della precedente.

L'ordinanza sopra emarginata ha condannato l'ULSS 8 a provvedere in via non meramente provvisoria all'iscrizione obbligatoria e gratuita della ricorrente al SSN e a rilasciarle la tessera sanitaria a far data dalla scadenza della precedente, nonché alla rifusione di due terzi delle spese legali, liquidate per intero in Euro 2.443,00, di cui 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sul punto va segnalato che la difesa dell'ULSS, in occasione della propria costituzione in giudizio, ha dato atto dell'avvenuta applicazione, a beneficio della ricorrente, della DGR n. 578 del 04.05.2021, avente ad oggetto *“DGR n. 753 del 04.06.2019 ad oggetto ‘Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari’. Determinazioni.”*, sulla base della quale, nelle more della definizione di un univoco orientamento giurisprudenziale nella materia considerata, è stata disposta l'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN, in via provvisoria e con effetto *ex nunc*, di cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti che presentava la ricorrente al momento dell'avvio dell'azione legale. L'applicazione del provvedimento in questione, peraltro, in considerazione del suo contenuto, non è stato ritenuto dal Giudice idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.

In ragione dei numerosi precedenti sfavorevoli alle aziende sanitarie e alla Regione Veneto formati presso vari Tribunali in relazione a contenziosi originati dall'applicazione della DGR n. 753/2019 (Trib. Padova, ord. RG 2384/2020; Trib. Rovigo, ord. 15.01.2021; Trib. Vicenza, ord. 20.02.2021 RG 1227/2020; Trib. Vicenza, ord. n. 487/2021; Trib. Vicenza, ord. 12.05.2021, RG n. 1256/2020), risulta non opportuno interporre appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza pronunciata tra l'Azienda e la sig.ra K.B. nel procedimento RG n. 481/2021, ad evitare ulteriori aggravii di costi.

Con note ricevute ai prott. n. 74711 del 16.07.2021 e n. 76793 del 22.07.2021 i legali della sig.ra K.B. hanno chiesto all'Azienda di dare esecuzione alla citata pronuncia, producendo un conteggio delle spese legali da rifondere, che risultano correttamente determinate in Euro 2.377,59.

Si propone, quindi, anche ad evitare l'avvio di azioni esecutive ad opera di controparte, di prendere atto dell'ordinanza decisoria dell'01.07.2021 del Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, così come corretta ai sensi dell'art. 288 c.p.c. per effetto del decreto del Giudice del Lavoro in data 21.07.2021, e di darvi esecuzione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria del 07.07.2021 del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro, pronunciata tra l'Azienda ULSS 8 'Berica' e la sig.ra K.B. nel procedimento RG n. 481/2021;
2. di dare esecuzione all'ordinanza decisoria di cui al punto 1), provvedendo in via non meramente provvisoria all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN della sig.ra K.B. e a rinnovare a quest'ultima la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla scadenza dell'ultima tessera;
3. di dare esecuzione all'ordinanza decisoria di cui al punto 1), provvedendo a corrispondere alla sig. K.B. la somma di Euro 2.377,59 a titolo di rifusione delle spese di lite, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto n. 12.02.10 ("Fondo cause civili e oneri processuali");
4. di non interporre appello avverso l'ordinanza di cui al punto 1) per le motivazioni esposte in premessa;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 13-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
